

730, preservata la detrazione sulle spese per figli over 30

Sebbene dal 2025 i figli di età superiore ai 30 anni non sono più considerati a carico, salvo i casi di riscontrata disabilità ai sensi della Legge 104/92 (articolo 3), il genitore mantiene comunque il diritto a detrarre nel 730 le spese sostenute per il figlio, laddove il suo livello reddituale sia inferiore alle soglie stabilite dalla legge.

Figli a carico: la novità nel Modello 730

La novità sui figli over 30 rimossi dalle detrazioni sui carichi fiscali è stata introdotta dal 1° gennaio 2025. Ha iniziato quindi a fare effetto sulle buste paga del gennaio di un anno fa, oppure, se il genitore non dovesse aver comunicato al datore di lavoro di togliere la detrazione dalla busta paga, a quel punto sarebbe necessaria la restituzione del beneficio non dovuto tramite il [Modello 730/2026](#) (per assistenza su elaborazione e trasmissione [CAF ACLI Service Roma è a disposizione online e presso le sue sedi](#)). Al tempo stesso però, com'è stato anche sottolineato dalla risposta 243 dell'Agenzia delle Entrate dello scorso 15 settembre (che adesso torna utile rammentare visto l'inizio della campagna fiscale), i genitori vedono comunque preservato il loro diritto a detrarre in dichiarazione le spese eventualmente sostenute per i figli durante il 2025.

Il chiarimento dell'Agenzia nasceva in risposta a un datore di lavoro che chiedeva se a seguito delle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2025 sulle detrazioni per carichi di famiglia – che prevedono appunto una detrazione massima di 950 euro per ciascun figlio tra i 21 e i 30 anni senza disabilità accertate – il compimento dei 30 anni comporti la perdita automatica dello *status* di figlio a carico, oppure se tale condizione di “carico”, pur senza il diritto alla detrazione, permanga in ogni caso consentendo ai genitori di fruire comunque delle detrazioni sugli oneri e le spese sostenute per i figli.

Figli over 30: decade la detrazione sul carico fiscale

L'Agenzia ha quindi risposto positivamente circa la permanenza delle detrazioni su oneri e spese, pur nella contemporanea decadenza delle detrazioni sui carichi fiscali dei figli over 30. Il punto sostanziale da mettere a fuoco è la differenza tra la condizione di per sé di “carico fiscale” e il fatto che a tale condizione fosse associato fino al 31 dicembre 2024 il diritto alla specifica detrazione per figlio a carico, poi abolita dal 2025 al compimento dei 30 anni. Ora, spiega l'Agenzia, in

base alle nuove norme quella che decade è appunto la detrazione, ma non la condizione di carico fiscale del figlio ultra-trentenne qualora il suo reddito annuo non oltrepassi la soglia di 2.840,51 euro.

Di conseguenza, se da una parte la normativa in vigore dal 1° gennaio 2025 elimina le detrazioni sui carichi fiscali dei figli over 30, dall'altra non elimina alla radice l'esistenza del "carico fiscale" come condizione oggettiva del figlio che ha un reddito annuo non superiore a 2.840,51 euro; ciò significa che non essendo eliminata la condizione oggettiva di carico fiscale, resta invariato il diritto dei genitori a detrarre o dedurre con la dichiarazione dei redditi gli eventuali oneri e spese sostenuti durante l'anno per i figli a carico.

FONTE CAF ACLI

Lavoro domestico; rinnovato CCNL

Dal 1° novembre 2025 nuove regole, stipendi più alti e maggiore riconoscimento sociale. Il settore del lavoro domestico cambia volto con il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro Domestico, firmato il 28 ottobre 2025 dopo oltre due anni di attesa. **Il nuovo CCNL, valido dal 1° novembre 2025 al 31 ottobre 2028, porta significativi aumenti salariali - fino a 100 euro mensili per il livello BS, distribuiti in quattro tranche - e rafforza il meccanismo di adeguamento al costo della vita, portando la rivalutazione dei minimi retributivi al 90% dell'indice ISTAT.**

Tra le novità più rilevanti ci sono la valorizzazione della certificazione UNI 11766:2019, con indennità maggiorata, più garanzie su maternità, disabilità familiare e formazione, e l'introduzione della nuova festività nazionale del 4 ottobre dedicata a San Francesco d'Assisi. Il contratto punta anche a contrastare il lavoro irregolare, promuovendo la cultura della regolarizzazione e ridefinendo la figura dell'assistente familiare come professionista qualificato, essenziale in una società italiana che invecchia e ha sempre più bisogno di assistenza domiciliare.

Il nuovo CCNL rappresenta un passo importante nel riconoscimento sociale e nella valorizzazione del lavoro domestico e di cura, strategico per il benessere e la qualità della vita delle famiglie italiane.

Per una informazione qualificata e per una gestione completa del contratto di Lavoro Domestico, puoi rivolgerti agli operatori dello sportello Lavoro Domestico del Patronato ACLI Roma.

FONTE PATRONATO ACLI

730/2026 la stretta su detrazioni e familiari

Da qualche giorno l’Agenzia delle Entrate ha rilasciato il nuovo modello 730/2026, che recepisce ovviamente tutte le novità fiscali in ambito Irpef introdotte nel 2025, ma con effetto appunto nelle dichiarazioni di quest’anno. CAF ACLI Service Roma è pronta presso le proprie [sedi territoriali](#) per fornire assistenza per l’elaborazione e l’invio dei modelli 730.

Modello 730/2026: confermata Irpef con tre aliquote

Nel nuovo 730 (anno d’imposta 2025) troveremo anzitutto la conferma dell’Irpef suddivisa in 3 aliquote: saranno in pratica gli stessi identici scaglioni che avevamo già trovato nel 730 dello scorso anno (dichiarazione 2025 relativa al 2024). Il 2024 era stato appunto quello di debutto dell’attuale Irpef “tripartita”, confermata in via ufficiale dal 2025

Redditi	Aliquota
Fino a 28.000 euro	23%
Oltre 28.000 euro fino a 50.000 euro	35%
Oltre 50.000 euro	43%

Modello 730/2026: come cambiano le detrazioni

Se scaglioni ed aliquote restano identici, ci sono invece delle novità sul fronte delle detrazioni. La prima da segnalare è quella che segna l’innalzamento della detrazione sui redditi da lavoro dipendente, che dal 2025 è stata elevata da 1.880 a 1.955 euro fino alla soglia di 15.000 euro di reddito.

Troviamo inoltre per i titolari di reddito da lavoro dipendente, che non siano però percettori di pensione e che abbiano un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro (per “complessivo” si intende ovviamente *tutto* il reddito conseguito nel 2025), l’erogazione automatica da parte sostituti d’imposta di una somma “extra” non soggetta a tassazione che verrà determinata applicando al reddito da lavoro le seguenti percentuali:

- 7,1% se il reddito annuo di lavoro dipendente non è superiore a 8.500 euro;
- 5,3% se è superiore a 8.500 euro ma non a 15.000 euro;

- 4,8% se è superiore a 15.000 euro.

Inoltre, sempre per i titolari di redditi da lavoro dipendente non percettori di pensione – ma stavolta con redditi complessivi superiori a 20.000 euro ed entro 40.000 –, al posto della somma extra di cui parlavamo sopra viene riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda di importo variabile a seconda dell'ammontare del reddito complessivo e rapportata al periodo di lavoro:

- pari a 1.000 euro se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 20.000 euro ma non a 32.000 euro;
- oppure al prodotto tra 1.000 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 8.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 32.000 euro ma non a 40.000 euro.

Modello 730/2026: chi sono i nuovi familiari a carico

Novità (e molte) anche nell'ambito dei familiari a carico, a cominciare dai figli. Dal 2025 infatti decadono *in primis* i carichi fiscali dei figli dai 30 anni in poi, a meno che non si tratti di soggetti con disabilità accertate ai sensi della Legge 104/92 (articolo 3). Considerando allora che l'Assegno Unico sostituisce le detrazioni sui figli a carico fino ai 21 anni d'età, una volta scavallati i 21 anni il genitore potrà tornare a chiedere le classiche detrazioni per altri nove anni.

Va poi a decadere una grossa fetta dei cosiddetti "altri familiari" a carico (cioè quelli diversi dai figli e dal coniuge) per i quali non faranno più effetto le vecchie detrazioni godute fino al 2024. Dal 2025, quindi, gli sgravi sono limitati ai soli familiari ascendenti, vale a dire genitori e nonni conviventi che abbiano un reddito fino a 2.840 euro, escludendo perciò i discendenti dei figli (cioè i nipoti) oltre ai fratelli, le sorelle, i generi, le nuore e i suoceri, tutte persone non più considerate familiari a carico.

C'è infine un'altra categoria di familiari che decadono dalla detrazione: gli stranieri. Le stesse detrazioni, infatti, che fino al 31 dicembre 2024 erano riconosciute su coniugi, figli o familiari tanto italiani quanto stranieri, dal 2025 smettono invece di essere riconosciute "per i contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato aderente all'accordo sullo Spazio economico europeo in relazione ai loro familiari residenti all'estero".

Modello 730/2026: rimodulati gli oneri detraibili

Dai carichi familiari passiamo adesso agli oneri detraibili. Anche su questo fronte il 730/2026 è portatore di alcune novità. Comincerà infatti a farsi sentire l'effetto della cosiddetta "rimodulazione" delle detrazioni per i soggetti con reddito superiore a 75.000 euro: in altre parole una sorta di "calmiere" applicato a tutti gli oneri detraibili (quindi non solo quelli per cui vale lo sgravio al 19%) visto che l'effetto è proprio quello di un tetto massimo sulla detraibilità di questi oneri, che sommati insieme (ad eccezione delle spese sanitarie) non potranno essere detratti oltre un certo limite di spesa.

Sarà inoltre il debutto della nuova formula dei bonus casa (ristrutturazioni, ecobonus, sismabonus), tutti uniformati dal 2025 sull'asse della doppia aliquota al 50 o 36% a seconda dell'immobile su cui sono stati eseguiti i lavori, ovvero abitazione principale o qualunque altra tipologia di fabbricato. Rafforzata poi la detrazione sulla frequenza scolastica, la cui soglia massima di spesa viene incrementata da 800 a 1.000 euro per alunno o studente. Analogo incremento è quello che interessa le spese sostenute dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida, la cui soglia di detraibilità dal 2025 sale da 1.000 a 1.100 euro.

FONTE CAF ACLI

Volata finale per il Modello RED; invio entro 30 marzo

ra dieci giorni, il 30 marzo, scade l'invio dei Modelli RED 2025 (relativi al 2024). La stessa data vale anche per la scadenza dei solleciti 2024 (anno 2023). Le sedi Caf ACLI Service Roma resteranno dunque disponibili fino alla "chiusura" del calendario sia per l'acquisizione che per l'elaborazione dei modelli.

Chi deve fare il Modello RED?

Di base sono chiamati alla presentazione del Modello RED i titolari di prestazioni economiche di sostegno erogate dall'INPS. Per "titolari di prestazioni economiche INPS" non si intendono chiaramente "tutti" i titolari di queste prestazioni. Il fatto quindi di percepirle non costituisce di per sé un obbligo. Il Modello RED va infatti presentato solo in taluni casi, e cioè - ad esempio - nel momento in cui un

pensionato titolare di una certa prestazione previdenziale o assistenziale collegata al reddito, oltre ad aver percepito i redditi dichiarati nel Modello 730, ne possiede anche altri non dichiarabili nel 730. Ecco, è questa la condizione specifica da cui scaturisce l'obbligo del RED, condizione cioè nella quale il pensionato deve dimostrare che il suo livello economico è comunque "meritevole" della prestazione di sostegno di cui è titolare.

A questo va anche aggiunto che l'INPS non invia più a domicilio, come accadeva in passato, le singole comunicazioni cartacee per segnalare l'obbligo di presentazione del modello RED. Ciò significa che è il pensionato stesso a doversi informare sull'obbligo o meno di presentarlo, e per questo può appunto rivolgersi anche alle sedi territoriali di CAF ACLI Service Roma, abilitate a verificare se per il pensionato "Tizio" o "Caio" ricade o meno l'obbligo del RED.

Devono quindi obbligatoriamente presentare il Modello RED entro il 30 marzo 2026:

- i pensionati che non hanno altri redditi oltre a quello da pensione se la situazione reddituale è variata rispetto a quella dichiarata l'anno precedente;
- i titolari di prestazioni collegate al reddito che non comunicano integralmente all'amministrazione finanziaria tutti i loro redditi perché alcuni non sono dichiarabili sulla dichiarazione dei redditi (Modello 730 o Modello REDDITI), per esempio il lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato o i proventi di quote di investimento, soggetti a ritenuta d'acconto alla fonte a titolo d'imposta o sostitutiva dell'Irpef;
- coloro che sono esonerati dall'obbligo di presentazione all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione dei redditi, ma che sono in possesso di redditi ulteriori a quelli da pensione, ad esempio coloro che hanno un reddito da pensione più il reddito dell'abitazione principale;
- i titolari di alcune tipologie di redditi rilevanti ai fini previdenziali e che si dichiarano in maniera diversa ai fini fiscali all'Agenzia delle Entrate, come per esempio i redditi derivanti da collaborazione coordinata e continuativa o assimilati e lavoro autonomo, anche occasionale.

Chi non deve fare il Modello RED?

Viceversa non devono presentare il Modello RED i residenti in Italia beneficiari delle prestazioni collegate al reddito che abbiano già dichiarato integralmente all'Agenzia delle Entrate (tramite Modello 730 o Modello REDDITI) tutti i redditi (propri e dei familiari) rilevanti ai fini delle prestazioni di sostegno al reddito. In questi casi, infatti, l'INPS acquisisce sempre le informazioni reddituali direttamente dalla banca dati dell'Agenzia o da altre banche dati delle pubbliche amministrazioni.

FONTE CAF ACLI

Italiani all'estero; riforme dei servizi consolari

La Legge 19 gennaio 2026, n. 11 – pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 2026 – introduce una profonda riforma dei servizi consolari e del Ministero degli Affari Esteri, con un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2028 e la piena operatività dal 1° gennaio 2029 al 31 dicembre 2030. L'obiettivo è migliorare l'accesso ai servizi per i cittadini italiani residenti all'estero, riducendo i tempi delle pratiche e ampliando gli strumenti digitali a disposizione.

Di seguito una sintesi unica delle principali novità.

Riconoscimento della cittadinanza

Per queste richieste inizia un lungo percorso temporale che mira alla completa telematizzazione dell'iter burocratico.

Fino al 31 dicembre 2028 i consolati continueranno a ricevere le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana dei maggiorenni figli di cittadini italiani ma, attenzione, in quantità non superiore alle richieste ricevute nell'anno precedente (quindi è importante informarsi in merito a questo limite quantitativo), che saranno istruite entro il termine massimo di 36 mesi.

Dal 1° gennaio 2029 al 31 dicembre 2030, queste domande non saranno più di competenza dei singoli Consolati ma dovranno essere inviate all'Ufficio Centrale del Ministero Affari Esteri esclusivamente per posta cartacea. Le eventuali comunicazioni e le notifiche da parte del suddetto Ufficio saranno inviate esclusivamente all'email (anche non PEC) indicata nella domanda dal richiedente. I tempi di lavorazione restano fissati a 36 mesi dalla data della richiesta.

Cambia l'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE)

L'AIRE viene integrata nell'**Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR)**.

La nuova legge precisa quali sono le categorie dei cittadini italiani presenti all'estero escluse dall'iscrizione all'AIRE, partendo dal concetto dell'importanza del legame con l'Italia per le attività temporanee svolte all'estero. Le categorie sono queste:

- Lavoratori stagionali
- Personale delle amministrazioni pubbliche
- Dirigenti scolastici, docenti e personale scolastico fuori ruolo
- Dipendenti delle Regioni operanti presso gli uffici di collegamento e rappresentanza all'estero
- Personale civile e militare con indennità di lungo servizio all'estero
- Personale in servizio presso le strutture della NATO
- I familiari conviventi delle categorie sopra elencate

Viene introdotta la possibilità di iscrizione all'AIRE, **a titolo facoltativo**, per i cittadini che hanno il domicilio fiscale in Italia e lavorano all'estero presso le strutture della U.E. o altre organizzazioni internazionali.

Passaporto

Con l'entrata in vigore della Legge 11/2026 i passaporti non potranno più essere rinnovati e, alla loro scadenza, devono essere richiesti come nuovi passaporti agli Uffici Consolari.

In caso di smarrimento o furto del passaporto:

- se succede in Italia, dovrà essere presentata la denuncia alla Polizia Italiana se invece
- se succede all'estero, deve essere presentata denuncia alla polizia locale e detta denuncia dovrà essere inviata agli Uffici Consolari. In caso di problemi ad effettuare la denuncia, è possibile presentare una dichiarazione di furto o smarrimento agli Uffici Consolari.

I nuovi passaporti, oltre alla foto ed alla firma del cittadino, conterranno i dati biometrici memorizzati in un microprocessore, integrato nel documento.

Carta d'identità valida per l'espatrio

Premesso che **dal 3 agosto 2026**, a prescindere dalla data di scadenza, le carte d'identità italiane cartacee dovranno obbligatoriamente essere sostituite dalle nuove **Carte d'Identità Elettroniche (CIE)**.

La novità introdotta dalla Legge 11/2026 è che, **dal 1° giugno 2026**, tutti i cittadini italiani residenti all'estero potranno richiedere la nuova carta d'identità elettronica, oltre che al proprio consolato, anche **in qualsiasi comune italiano**.

Ricordiamo che la CIE contiene molti dati ed informazioni: infatti riporta il codice fiscale del titolare, contiene le impronte digitali del titolare e può essere usata per accedere ai servizi telematici della Pubblica Amministrazione Italiana in alternativa

allo SPID e permette l'apposizione della firma digitale.

FONTE CAF ACLI

23 febbraio, presentazione ricerca “Quando i soldi per le cure non bastano”

Si terrà lunedì **23 febbraio 2026**, dalle **ore 9.30 alle 12.45**, presso la **Sala del Refettorio della Biblioteca della Camera dei Deputati** (Via del Seminario 76, Roma), la presentazione pubblica della ricerca *“Quando i soldi per le cure non bastano. Il razionamento sanitario in Italia”*, realizzata **l'Università di Roma Tor Vergata** con **NeXt Nuova Economia per Tutti**.

Lo studio nasce su impulso delle **ACLI** ed è stato reso possibile grazie alla messa a disposizione dei microdati fiscali da parte del **CAF ACLI**, con il supporto di **IREF**, che hanno consentito un'analisi approfondita delle dinamiche della spesa sanitaria privata e delle disuguaglianze nell'accesso alle cure nel periodo 2019-2024.

La **ricerca** mette in relazione reddito, ricorso alla spesa sanitaria privata e attuazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), offrendo evidenze e poi **policy** concrete per rafforzare l'equità del Servizio Sanitario Nazionale, in particolare su fiscalità, sanità territoriale e welfare di comunità.

I numeri rivelano come il **razionamento sanitario** sia ormai una realtà sempre più diffusa e sempre più legata anche alla situazione salariale. La spesa sanitaria aumenta sensibilmente quando cresce il reddito, segno evidente di una domanda di cura compressa dai vincoli salariali. In altre parole, oggi l'accesso effettivo alle cure è sempre più legato alla condizione economica.

Dopo l'accoglienza dei partecipanti, sono previsti interventi di **Orazio Schillaci**, Ministro della Salute, **Annamaria Colao**, Vice Presidente Consiglio Superiore di Sanità e Presidente Fondazione FORME, **Augusto Dell'Erba**, Presidente Federcasse BCC ed **Emiliano Manfredonia**, Presidente nazionale ACLI

Seguirà la **presentazione del rapporto** a cura di: **Leonardo Becchetti**, co-fondatore NeXt Nuova Economia per Tutti APS ETS e Professore di Economia Politica, Università di Roma Tor Vergata, **Raffaella Dispenza**, Vice Presidente vicaria ACLI Nazionali, **Lidia Borzì**, Vice Presidente CAF ACLI, e un tavolo di commento con **Federico Spandonaro**, Professore Università di Roma Tor Vergata,

CREA, **Alessandro Azzi**, Presidente Fondazione del Credito Cooperativo

La mattinata si concluderà con una **tavola rotonda** con: **Natale Forlani**, Presidente INAPP, **Roberto Speranza**, già Ministro della Salute, Deputato della Repubblica, **Elena Lucchini**, Assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità – Regione Lombardia, **Federico Gelli**, Direttore Sanità Welfare e Coesione Sociale – Regione Toscana, **Sergio Gatti**, Direttore Generale Federcasce BCC, **Marco Marocchi**, Vice Presidente Nazionale Confcooperative con delega al Welfare e **Valentino Bobbio**, Presidente NeXt Nuova Economia per Tutti APS ETS. L'incontro sarà moderato da **Michele Cagiano**, Sky TG24.



La previdenza automatica può aiutarti a cambiare il tuo domani

Una delle novità introdotte con la legge di Bilancio 2026 riguarda i lavoratori che saranno assunti da aziende private per la prima volta dal 1° luglio 2026. La novità riguarda l'adesione automatica alla previdenza complementare in favore del fondo pensionistico collettivo previsto dai contratti e dagli accordi collettivi o in mancanza al Fondo Cometa, individuato dalla legge come fondo forma pensionistica residuale.

Adesione automatica

L'adesione automatica prevede la destinazione dell'intero trattamento di fine rapporto, della quota di contribuzione a carico del datore di lavoro e della quota del lavoratore, a differenza del precedente meccanismo di silenzio - assenso limitato alla sola quota TFR.

Entro 60 giorni

Se il lavoratore che ha aderito automaticamente non è intenzionato a mantenere detta adesione, entro 60 giorni potrà comunicarlo al datore di lavoro, rinunciando valutando se modificare il fondo di previdenza complementare oppure decidere di mantenere il TFR in azienda. Sempre

entro il termine di 60 il lavoratore di prima assunzione potrà decidere di modificare la percentuale di TFR destinata al fondo. (per i CCNL che prevedono percentuali inferiori al 100%)

La legge di Bilancio 2026 prevede poi che il TFR dei lavoratori silenti ossia coloro per i quali opera il meccanismo dell'adesione automatica sia destinato non più al comparto garantito ma a comparti caratterizzati da differenti profili di rischio -rendimento in considerazione dell'età dell'aderente e dell'orizzonte temporale dell'investimento rispetto alla data di uscita in cui si acquisisce il diritto a pensione.

Consulenza previdenziale

Se sei un lavoratore che si avvicina alla prima assunzione il Patronato ACLI Roma è a tua disposizione per offrirti una informazione e assistenza personalizzata e aiutarti a verificare la tua situazione lavorativa e contrattuale.

Contattaci per conoscere i tuoi diritti: informarti su ciò che ti spetta e sulle opzioni disponibili è il primo passo per costruire il tuo futuro previdenziale.

FONTE PATRONATO ACLI

Indennità di accompagnamento; importi 2026

Nel 2026, l'indennità di accompagnamento aumenta leggermente grazie alla rivalutazione annuale legata all'inflazione. L'indennità di accompagnamento passa da 542,02 € (nel 2025) a 552,57 € al mese nel 2026.

Requisiti sanitari ed amministrativi

Per il 2026 non cambiano, invece, i requisiti sanitari ed amministrativi per ottenere la prestazione:

- Invalidità totale al 100%;
- Impossibilità di deambulare da soli *oppure*
- Incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua;
- Residenza stabile in Italia;
- Cittadinanza italiana o titolo equiparato (es. permesso di soggiorno 1 anno per extra UE);
- L'indennità resta indipendente dal reddito, a differenza di altre prestazioni

assistenziali.

Nei casi di ricovero

Gli invalidi ricoverati gratuitamente presso istituti di degenza o per finalità riabilitative non hanno diritto all'indennità di accompagnamento. Il trattamento in day hospital non è equiparato al ricovero e pertanto non incide sull'erogazione dell'indennità. Per ricovero gratuito si intende quello la cui retta o mantenimento sono integralmente a carico di un Ente pubblico; pertanto, l'indennità di accompagnamento spetta anche nel caso in cui l'intervento della Pubblica Amministrazione copra solo parzialmente la retta di ricovero.

Per la tua domanda

Per richiedere assistenza e consulenza per la domanda di Indennità di Accompagnamento, [prenota qui il tuo appuntamento](#) o [trova la nostra sede più vicina](#).

La sperimentazione della Riforma della Disabilità: cosa succede nel 2026

Il 2026 è un anno cruciale per la riforma prevista dal decreto legislativo 62/2024, che introduce un nuovo modello di accertamento della disabilità.

Nell'ambito della riforma, il riconoscimento della disabilità avviene in un quadro di valutazione più ampio, poiché tiene conto non solo degli aspetti medico-legali, ma anche delle dimensioni sociali e psicologiche della persona.

Durata della sperimentazione

La sperimentazione della riforma, avviata 1° gennaio 2025, è stata prorogata fino a dicembre 2026, posticipando l'entrata in vigore nazionale al 1° gennaio 2027.

Province coinvolte dal 1° gennaio 2025: Brescia, Catanzaro, Firenze, Forlì-Cesena, Frosinone, Perugia, Salerno, Sassari, Trieste.

Province aggiunte dal 30 settembre 2025: Alessandria, Genova, Isernia, Lecce, Macerata, Matera, Palermo, Teramo, Vicenza, Provincia Autonoma di Trento e Valle d'Aosta.

Nel 2026 la sperimentazione prosegue e si amplia ulteriormente fino a includere 40 nuove province.

Vi terremo informati sulle ulteriori novità riguardanti la sperimentazione, segui le

nostre news sul sito web.

FONTE CAF ACLI

Bonus casa under 36

Prosegue nel 2026 la corsa del [bonus casa agli under 36](#), la cui validità ha come traguardo finale il 31 dicembre 2027. Dal gennaio dello scorso anno (manovra 2025) l'impianto del bonus è stato in parte depotenziato per via della cancellazione della sua "quota fiscale", cioè in pratica di quelle agevolazioni - destinate appunto ai giovani fino a 36 anni e con ISEE fino a 40.000 euro - che erano rimaste valide fino al 31 dicembre 2024, vale a dire:

- esenzione dall'imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e catastale;
- riduzione del 50% sugli onorari notarili;
- credito d'imposta (sugli atti soggetti ad IVA) pari all'IVA corrisposta, credito che poi poteva essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, ovvero poteva essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell'acquisto.

Bonus casa under 36: chi può chiederlo nel 2026

Fatta quindi eccezione per i suddetti benefici fiscali, il bonus casa agli under 36 resta vivo e vegeto ai fini dell'accesso agevolato al Fondo di garanzia dei mutui per la prima casa nella misura dell'80%.

Tale fondo, per l'esattezza, non è una novità, esiste infatti già dal 2013, ma con l'introduzione del bonus prima casa under 36 sono stati previsti a partire dal 26 maggio 2021 dei paletti di accesso meno stringenti. In primis, la garanzia statale, normalmente concessa al 50%, è stata innalzata all'80% nel caso specifico degli under 36 che presentino un ISEE non superiore a 40.000 euro.

Bonus casa under 36: accesso anche per i nuclei fragili

Inoltre dal 1° gennaio 2024 sono anche previste delle fasce speciali che includono nel bonus i nuclei familiari cosiddetti "fragili", ovvero quelli con:

- tre figli di età inferiore a 21 anni + ISEE non superiore a 40.000 euro annui (per i quali è prevista una garanzia pari all'80%);
- quattro figli di età inferiore a 21 anni + ISEE non superiore a 45.000 euro annui (per i quali è prevista una garanzia pari all'85%);
- cinque o più figli di età inferiore a 21 anni + ISEE non superiore a 50.000 euro annui (per i quali è prevista una garanzia pari al 90%).

Benefici prima casa: 2 anni per vendere il primo immobile

Va infine ricordato che dal 1° gennaio 2025 è stato ampliato da uno a due anni il margine temporale entro cui è possibile vendere il precedente immobile acquistato come "prima casa" nel caso in cui se ne acquisti un altro. Quindi, se già si possiede una prima casa acquistata coi benefici fiscali e se ne acquista una nuova nel 2026, ad esempio il 1° febbraio, si avrà tempo non più fino al 31 gennaio 2027 ma fino al 31 gennaio 2028 per vendere quella che già si possiede mantenendo così intatti i benefici goduti col secondo acquisto.

FONTE CAF ACLI

Rafforzamento tutele lavoratori oncologici, cronici e invalidanti

Per i lavoratori malati oncologici o con patologie invalidanti o croniche sono previsti ora un congedo straordinario fino a 24 mesi, 10 ore annue aggiuntive di permessi retribuiti, oltre alla priorità nell'accesso al lavoro agile.

La legge 106 del 2025 ha rafforzato a partite dal 1° gennaio 2026 le tutele previste per i lavoratori malati oncologici o con patologie invalidanti o croniche con invalidità superiore al 74%. In particolare, in aggiunta a quanto già previsto dalla normativa nazionale e alle prescrizioni dei diversi contratti collettivi, sono ora previsti:

- **Dieci ore annue di permesso retribuito per visite, esami strumentali, analisi e cure mediche frequenti.** Le ore di permesso sono aggiuntive rispetto a quelle previste dalla normativa vigente e dai contratti collettivi e sono subordinate a prescrizione del medico curante o dello specialista. Per tali permessi è prevista l'indennità economica secondo le regole del trattamento di malattia.
- **Un congedo straordinario non retribuito per un periodo massimo di 24**

mesi, anche frazionato.

Il congedo è previsto per i lavoratori del settore pubblico e del settore privato ed è subordinato all'esaurimento di tutti gli altri periodi di assenza giustificata, retribuita o non retribuita, spettanti al lavoratore a qualsiasi titolo.

- **Priorità nell'accesso allo smart working.** Al termine del periodo di congedo straordinario, ove la prestazione lo consenta, il lavoratore ha diritto ad accedere prioritariamente alla modalità di lavoro agile.

FONTE PATRONATO ACLI